

Publicato il 25/02/2022

**N. 01237/2022 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00586/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Segat, Roberto Lastrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto del Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in data 12 gennaio 2022, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall'attività lavorativa e dalla retribuzione sino alla comunicazione dell'avvenuto completamento

del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* non essendo contestato l'obbligo di vaccinazione in se, quanto la possibilità per la ricorrente – che si trova in aspettativa per malattia - di differire la vaccinazione al momento del rientro in servizio;

RITENUTO, altresì, che sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che la preclusione assoluta alla percezione dello stipendio integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile venendo meno l'assicurazione di un sostegno economico vitale idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita;

RITENUTO, quindi, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, mentre le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

- a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
- b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la seconda udienza pubblica del 6 maggio 2022;
- c) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Sebastiano Zafarana**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.